



www.valleumbraeservizi.it

**CAPITOLATO D'ONERI
DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE
ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO A FREDDO "FULL SERVICE" DI N. 5 MEZZI PER LA
DURATA DI 10 MESI**

Il Direttore
Dr. Walter Rossi

ValleUmbraServizi S.p.A.

Via Antonio Busetti 38/40, 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 23111 - Fax 0743 48108

C.F. e Iscrizione al Registro Imprese di Perugia: 02569060540
Capitale Sociale € 659.250,00 i.v.

SINCERT



PREMESSA:	4
ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA	4
ART. 2 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO, ELENCO PREZZI UNITARI	4
ART. 3 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ...	5
ART. 4 – TEMPI DI CONSEGNA E CONDIZIONI	7
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO	7
ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	8
Art. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	8
ART.8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	8
ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 10 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO	8
Art. 11 – VERIFICA DI CONFORMITA’	10
Art. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
ART. 13 – RICHIAMO ALLE LEGGI.....	11
ART. 14 – FORO COMPETENTE	11
ART. 15 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’	11
ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	12
ART. 17 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL FORNITORE	12
ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 19 – COPERTURA ASSICURATIVA.....	13
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE	13
ART. 20 - CPV	13
ART. 21 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	13
ART. 22 – PENALI	14

STAZIONE APPALTANTE

Valle Umbra Servizi S.p.A.

Sede Legale – Via Antonio Busetti n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG)

Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108

www.valleumbraservizi.it - vusspa@pec.it

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Walter Rossi

email – walter.rossi@valleumbraservizi.it

Tel. 0743 - 231121

Direttore dell'esecuzione del Contratto

Dott. Moreno Marionni

email – moreno.marionni@valleumbraservizi.it

CIG: 8227371155

PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE

PREMESSA:

La procedura ha per oggetto il servizio di noleggio a freddo "full service" di n. 5 mezzi, per la durata di 10 (dieci) mesi dalla data di stipula del contratto o dal verbale di consegna in via d'urgenza.

Il presente Capitolato stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata del contratto;
- il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i servizi;
- le caratteristiche del servizio.

ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA

Oggetto della presente procedura è il servizio di noleggio a freddo "full service" di n. 5 mezzi, per la durata di 10 mesi dalla data di stipula del contratto o dal verbale di consegna in via d'urgenza. Il servizio in oggetto potrà assumere un carattere NON continuativo.

Per le caratteristiche di dettaglio dei mezzi oggetto di gara si rimanda alla tabella di cui all'art.2.

Si precisa che, in deroga al comma 18 dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, non è prevista alcuna anticipazione sul prezzo dell'appalto poiché trattasi di accordo quadro e pertanto, data l'indeterminatezza sul *quantum*, non sussiste un valore contrattuale (né minimo né massimo) garantito per l'appaltatore.

ART. 2 – IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO, ELENCO PREZZI UNITARI

L'importo dell'accordo quadro è complessivamente stimato in € **176.000,00** (euro centosettantaseimila/00), oltre IVA di legge. Il prezzo del noleggio offerto sarà fisso ed invariabile e si intende comprensivo di tutte le spese relative al trasporto, alla consegna, all'espletamento di tutte le eventuali pratiche necessarie ai fini della circolazione su strada dei mezzi ed ogni altro onere (si consideri, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'indennizzo d'usura).

L'importo posto a base dell'affidamento è definito come segue:

Articoli	Quantità	Descrizione	Prezzo unitario (Euro/ mese)	Importo parziale (Euro)
1)	n.2	Autocarro mezzo d'opera 3 assi per trasporto macerie dotato di sistema idraulico di sollevamento del cassone e copertura tipo copri/scopri – Massa limite 33ton	€ 4.000,00	€ 80.000,00
2)	n.1	Autocarro mezzo d'opera 4 assi per trasporto macerie dotato di sistema idraulico di sollevamento del cassone e copertura tipo copri/scopri – Massa limite 40ton	€ 4.000,00	€ 40.000,00
3)	n.1	Autocarro mezzo d'opera per trasporto macerie dotato di sistema idraulico di sollevamento del cassone – MTT ≤ 75q e portata utile ≥ 30q	€ 3.000,00	€ 30.000,00
4)	n.1	Autocarro 4x4 mezzo d'opera per trasporto macerie dotato di sistema idraulico di sollevamento del cassone – MTT ≤ 65q e portata utile ≥ 25q	€ 2.600,00	€ 26.000,00
Totale				€ 176.000,00

L'importo posto a base dell'affidamento è pari a **€ 176.00,00 (centosettantaseimila/00) IVA esclusa.**

Importo per sicurezza *ex contractu* (da DUVRI) ai sensi dell'art. 23 co. 16 codice appalti è pari a € 0,00.

OPZIONE DI PROROGA: la Stazione appaltante può esercitare un'opzione di proroga, per ulteriori 2 mesi, quantificata in **€ 24.000,00 (ventiquattromila/00) IVA esclusa.**

I prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti i costi per l'esecuzione del servizio. Sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di manutenzione ordinaria, straordinaria, delle assicurazioni (vedi art. 19), per la consegna, ritiro ecc..

I prezzi comprendono un uso per un chilometraggio illimitato.

E' compresa la sostituzione gratuita dei pneumatici in caso di usura. Tutti i mezzi noleggiati dovranno essere rispondenti alle normative di riferimento vigenti con particolare riguardo alla normativa in materia di sicurezza, delle norme costruttive direttiva macchine e in materia di circolazione su strada. Tutte le motorizzazioni dovranno essere conformi alle normative vigenti.

Tutti i mezzi noleggiati consegnati in ottime condizioni di efficienza.

Nel caso di dimostrata precoce usura degli pneumatici, imputabile a questa Stazione Appaltante, il costo per la sostituzione verrà riconosciuto all'operatore economico aggiudicatario della fornitura in oggetto.

Sulla base delle specifiche esigenze operative, la stazione appaltante potrà richiedere la consegna frazionata e temporalmente differita dei mezzi indicati nella tabella sopra riportata. In ogni caso il contratto terminerà al raggiungimento dell'importo complessivo pari ad **€ 176.000,00**, o per il raggiungimento del limite temporale (10 mesi).

A pena di esclusione tutti i mezzi noleggiati dovranno essere di nuova costruzione o comunque di costruzione non antecedente all'anno 2005 e consegnati in ottime condizioni di efficienza.

Si precisa ulteriormente che, trattandosi di lotto unico ed indivisibile, sempre a pena di esclusione, tutti i mezzi oggetto della presente procedura devono essere posseduti e resi disponibili, a richiesta di questa Amministrazione, dal concorrente singolo o raggruppato che risulterà aggiudicatario.

ART. 3 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'accordo quadro con unico operatore economico sarà stipulato a seguito di procedura di gara aggiudicata, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis*, D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Valle Umbra Servizi s.p.a. si riserva il diritto di:

- 1) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 2) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- 3) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;

- 4) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

I soggetti economici che intendono concorrere per l'aggiudicazione del servizio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Contratti Pubblici;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinente all'oggetto. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;
- c) iscrizione nella **"White List"** pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l'impresa ha sede. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete ogni soggetto economico deve essere in possesso di tale requisito. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- d) possesso del **Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015**, rilasciato da un organismo accreditato. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete ogni soggetto economico deve essere in possesso di tale requisito. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- e) possesso di un fatturato globale minimo annuo, relativamente agli ultimi tre esercizi (2017/2018/2019), non inferiore all'importo posto a base di gara. Detto requisito è richiesto per la esigenza di contrattare con operatori economici in possesso di struttura adeguata;
- f) attestazione che i mezzi di trasporto macerie dovranno essere regolarmente immatricolate, targate nonché assicurate per la circolazione su strada;
- g) attestazione che i mezzi autocarri resi disponibili saranno iscritti nell'Albo trasportatori conto terzi del fornitore senza limitazioni, questo al fine di consentire il noleggio in conto terzi con il contratto per l'utilizzo esclusivo nell'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi della Valle Umbra Servizi con oneri a carico del fornitore (possesso iscrizione all'Albo Autotrasportatori di cose per conto di Terzi L. 298/74 e D.Lgs 395/2000, successive modifiche ed integrazioni). Il tutto deve essere finalizzato a consentire poi l'inserimento dei mezzi nelle autorizzazioni dell'Albo Gestori Ambientali di Valle Umbra Servizi SpA per il trasporto rifiuti ed in particolare delle macerie.

A tal proposito si precisa che: sono a carico del fornitore eventuali oneri, se necessari, ai fini dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (es. perizia, ecc);

ART. 4 – TEMPI DI CONSEGNA E CONDIZIONI

Successivamente al provvedimento di aggiudicazione i mezzi dovranno essere resi disponibili presso il Sito di Deposito Temporaneo di Misciano nel Comune di Norcia entro 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e/o dal verbale di consegna in via d'urgenza.

In ogni caso, l'esecutività del contratto o del Verbale di consegna in via d'urgenza, è subordinata all'effettiva disponibilità operativa del mezzo a seguito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Essi dovranno essere dotati dei seguenti documenti: certificato marcature CE, manuale di uso e manutenzione.

I mezzi dovranno essere nuovi o se usati comunque in ottimo stato di efficienza (costruzione non antecedente all'anno 2005) allegando al DDT di consegna apposito verbale di consegna e collaudo che ne attesti i controlli effettuati, oltre al chilometraggio.

La riconsegna sarà oggetto di verbale di verifica delle condizioni da sottoscrivere tra le parti.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di mesi 10 (dieci) dalla data della relativa stipula o dal verbale di consegna in via d'urgenza con opzione di proroga di 2 mesi.

Il servizio potrà ritenersi completato qualora:

- a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale il contratto è stato stipulato;
- b) alla naturale scadenza del contratto stipulato.

La Valle Umbra Servizi non è obbligata a garantire al fornitore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima dei mezzi durante l'esecuzione temporale dell'accordo quadro e pertanto l'operatore economico, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno. Dall'affidamento del servizio non discende in favore dell'operatore economico nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della Valle Umbra Servizi di rivolgere l'affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all'aggiudicatario alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.

I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Affidatario è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice e della normativa di riferimento.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Art. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART.8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con Valle Umbra Servizi vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). Valle Umbra Servizi e l'Aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. 2016/679. Valle Umbra Servizi e l'Aggiudicatario daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 10 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza ei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'Appaltatore;
- b) nelle ipotesi previste dalla legge;
- c) nelle ipotesi previste nel presente Capitolato d'Oneri;
- d) nell'ipotesi effettuazione di transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- e) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 11 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato.

I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, il fornitore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le prestazioni svolte saranno contabilizzate di norma mensilmente.

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 60 gg. d.f.f.m.

Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: **Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Via Antonio Busetti n. 38/40 06049 - Spoleto (PG)** e dovranno indicare il codice CIG dell'appalto.

Le fatture che verranno emesse dall'Operatore economico dovranno recare la dicitura "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment", salvo caso di esenzione per l'operatore, ove previsto dalla normativa vigente.

Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l'operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all'erario da parte della Valle Umbra Servizi.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS.

Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell'Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore direttamente agli enti previdenziali. Nel caso in cui l'Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d'opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l'appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente

previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all'Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto l'obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica. Il Codice Destinatario, univoco per la VUS da indicare nel campo "1.1.4" del tracciato XML, per emettere fatture elettroniche nei confronti della stessa, è: A4707H7 (quarta cifra: zero).

In ogni fattura, è obbligatorio l'indicazione del Codice CIG "Campo 2.1.2.7"

Ai sensi comma 5-bis dell'art. 30 del Codice, sull'importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia pagamento degli oneri contributivi. Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

ART. 13 – RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per le controversie di natura amministrativa è competente il TAR.

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d'Oneri, del Contratto o comunque da esse derivate, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.

ART. 15 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA'

La Valle Umbra Servizi, essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001, effettuerà al momento dell'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche:

- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure della Valle Umbra Servizi;
- accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla Valle Umbra Servizi e di quelle effettivamente eseguite dall'Appaltatore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.

Il Fornitore si impegna ad applicare le procedure comunicate da Valle Umbra Servizi e ad estenderle per patto espresso al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto, in quanto tali procedure sono certificate ISO UNI 9001:2008.

Le verifiche, con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare "Non Conformità" (NC) a carico della Appaltatore, che la Valle Umbra Servizi tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la Valle Umbra Servizi dall'applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l'inadempimento della Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l'applicazione delle penali ove previste.

ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLI

La Valle Umbra Servizi ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione al Fornitore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la Valle Umbra Servizi si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

ART. 17 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL FORNITORE

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Valle Umbra Servizi esegue il controllo delle prestazioni eseguite dal Fornitore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d'Oneri. Il Responsabile del servizio del Fornitore esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della Valle Umbra Servizi.

ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Valle Umbra Servizi, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione entro il termine massimo di trenta giorni dal termine delle operazioni di gara riferite a ciascun lotto. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione alla gara da parte della Valle Umbra servizi. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di servizio ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Il contratto riferito a ciascun lotto verrà stipulato nelle forme previste dal comma 14, art. 32, del Codice. L'imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii., è a carico dell'appaltatore. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse di registrazione, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. L'imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii., è a carico del Fornitore e la stessa viene assolta dalla Valle Umbra Servizi in modo virtuale come da autorizzazione n. 11371/04 del 01/09/2004 dell'Agenzia delle Entrate di Spoleto. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Dopo la stipula del contratto in forma elettronica mediante apposizione della firma digitale da parte dei contraenti, il contratto completo di tutti i gli allegati, viene repertoriato e fascicolato presso l'archivio informatico "Archiflow" della Valle Umbra Servizi. La data indicata nella fascicolazione, rappresenta la data di stipula della scrittura privata dalla quale decorrono gli effetti dell'atto stesso, fatta salva l'esecuzione anticipata del contratto ove ordinata. Previa verifica della validità delle firme digitali, gli estremi del repertorio e della fascicolazione (data e numero di protocollo) vengono comunicati con PEC al Fornitore.

ART. 19 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore dovrà disporre di idonea copertura assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, in corso di validità. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell'appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.

I mezzi dovranno essere garantiti, con onere a totale carico del fornitore,

- Danni accidentali (Kasco)
- Furto e incendio ed atti vandalici
- Responsabilità civile per le macchine omologate per la circolazione stradale

Le eventuali franchigie e/o scoperti previsti saranno a carico del fornitore. Inoltre, le polizze dovranno prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di Valle Umbra Servizi.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE**ART. 20 - CPV**

Prestazione principale CPV: 45520000-8 Noleggio di macchine (senza operatore)

ART. 21 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I mezzi dovranno essere nuovi o se usati comunque in ottimo stato (costruzione non antecedente all'anno 2005), consegnati in perfetto stato di efficienza allegando al DDT di consegna apposito verbale di consegna e collaudo che ne attesti i controlli effettuati oltre al chilometraggio.

Manutenzioni

Le anomalie/guasti verranno segnalati dalla Valle Umbra Servizi al fornitore. Lo stesso si impegna ad intervenire prontamente e comunque entro 24h dalla segnalazione.

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere documentato e dovrà essere registrata scheda di intervento.

In caso di guasto, che costituisca un fermo macchina superiore ai 15 giorni o che renda necessaria la sostituzione dei mezzi, la stessa dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 gg dalla segnalazione anomalia/guasto effettuata dalla Valle Umbra Servizi.

Formazione

Al momento della consegna e, all'occorrenza, anche in data successiva l'affidatario dovrà garantire adeguata formazione gratuita agli operatori Valle Umbra Servizi sull'utilizzo dei mezzi, operazioni di manutenzione giornaliera e procedure di sicurezza.

ART. 22 – PENALI

In caso di inadempienza e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 113/bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, il Fornitore è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria. Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla Valle Umbra Servizi in danno del Fornitore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dal Fornitore, e, ove mancasse il credito, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. Il Fornitore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati al Fornitore per iscritto

dalla Valle Umbra Servizi. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Valle Umbra Servizi nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della Valle Umbra Servizi ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate.

Rilevato che le penali non possono in ogni caso, ai sensi del comma 4 dell'art. 113/bis del Codice Appalti, superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, sono stabile le seguenti penali contrattuali, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui la consegna dei mezzi avvenga in difformità a quanto indicato all'art.4), per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari all'1 per mille del valore del canone di locazione del singolo mezzo non consegnato o consegnato in ritardo;

Tempi massimi di intervento:

- mancata assistenza/manutenzione: penale pari all'1 per mille del valore del canone di locazione del singolo mezzo dalla richiesta di intervento oltre le 24 ore;
- mancato ripristino del mezzo entro 30 giorni dal guasto: penale pari all'1 per mille del valore del canone di locazione del singolo mezzo dalla richiesta di intervento;
- per violazione di ogni e qualsiasi obbligo contrattuale: penale di minimo € 100,00 (euro cento/00) oltre ad IVA, ma comunque entro i limiti di legge, per ogni violazione riscontrata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in deroga al presente Capitolato d'Oneri.

Il Direttore
Dr. Walter Rossi

